



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 22/08/2013**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 22 luglio 2013, n. 199

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Valutazione Ambientale Strategica, comprensiva di Valutazione d'Incidenza, del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica - PARERE MOTIVATO

L'anno 2013 addì 22 del mese di Luglio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente del Servizio Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, e confermata dal dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che

- Con nota prot. n. 6957 del 22/10/2010 il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, in qualità di autorità procedente ai sensi dell'art.5 c.1 lett q) del D.Lgs. 152/06 e smi, comunicava all'Ufficio VAS, per l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (d'ora in poi PRGRU), l'avvio della procedura di VAS con la fase di consultazione preliminare (cd. fase di scoping), volta a definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (art. 13 D. lgs. 152/06 e s.m.i). A tal fine lo stesso Servizio comunicava di mettere a disposizione per la consultazione il Rapporto Preliminare (cd. documento di scoping) e l'allegato questionario sul sito istituzionale regionale ([www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)).
- Con nota 7066 del 2/11/2010 il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), nonché al pubblico interessato, la delibera di Giunta Regionale n. 2243 del 19/10/2010 (pubblicata sul BURP n. 162 del 26/10/2010) in cui si dava avvio all'aggiornamento del PRGRU e della relativa VAS e si individuavano detti SCMA, nonché il pubblico interessato. Alla stessa DGR era allegato il documento di scoping e il relativo questionario per la consultazione, indicando come termine per la ricezione di contributi e osservazioni 45 giorni dalla fase di consultazione.
- Con nota del 17/8/2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8446 del 4/9/2011 e anticipata via email con prot. del Servizio Ecologia n. 8099 del 19/08/2011, il sig. Giuseppe Dimunno, su delega del sig. Francesco Caravella per il "Comitato spontaneo contro gli Inceneritori", chiedeva all'Ufficio VAS accesso ai seguenti atti relativi al PRGRU: bozza o versione definitiva del Rapporto Ambientale, "documento di piano stralcio", elenco contributi pervenuti durante la fase di scoping, quadro della situazione impiantistica e informazioni sulla tempistica per la conclusione della procedura di VAS.
- Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 9920 del 27/10/2011, l'Ufficio VAS riscontrava quanto richiesto, precisando l'assenza di contributi pervenuti allo stesso Ufficio, l'esistenza di una pagina dedicata al PRGRU dove trovare i documenti inerenti e i contributi delle due Conferenze Programmatiche di Piano

come previste dal documento di scoping e informazioni circa la tempistica della VAS.

- Con note del 31/12/2011, acquisite al prot. del Servizio Ecologia nn. 48 e 49 del 3/1/2012, il sig. Giuseppe Dimunno, in qualità di segretario pro tempore del "Coordinamento provinciale contro gli inceneritori e le centrali - Capitanata Rifiuti Zero", richiedeva e sollecitava all'Assessore regionale all'Ecologia, al Servizio regionale Affari Generali, alla V Commissione del Consiglio regionale, al Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, alla Segreteria Tecnica regionale del Coordinamento del Piano, all'ARPA e per conoscenza a questo Ufficio l'accesso agli atti del PRGRU (Rapporto Ambientale e documento finale di scoping).

- Con nota prot. del Servizio Ecologia n. 272 del 10/1/2012, l'Ufficio VAS ribadiva ai soggetti in indirizzo di cui alla precedente nota l'assenza di contributi pervenuti allo stesso Ufficio, né di altra documentazione rispetto a quanto già rappresentato nella nota prot. del Servizio Ecologia n. 9920 del 27/10/2011, consistente esclusivamente nella DGR n. 2243 del 19/10/2010 e nell'allegato il documento di scoping e il relativo questionario per la consultazione, peraltro pubblicati sul BURP n. 162 del 26/10/2010.

- Con nota prot. n. 1578 del 28/9/2012, il Direttore dell'Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche convocava il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti, l'Ufficio VAS e l'ARPA un incontro relativamente al PRGRU per il 3/10/2012.

- Con nota prot. n. 8650 del 22/10/2012, il Direttore dell'Area Politiche per la Riquilificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'attuazione delle Opere Pubbliche convocava il Servizio regionale Ciclo dei Rifiuti, l'Ufficio VAS e l'ARPA un incontro relativamente al PRGRU per il 22/10/2012.

- Con nota prot. n. 5180 del 28/6/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7010 del 16/7/2013, il Servizio Regionale Ciclo dei Rifiuti e Bonifica comunicava ai Soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), nonché al pubblico interessato, la delibera di Giunta Regionale n. 959 del 13/5/2013 (pubblicata sul BURP n. 67 del 16/5/2013) di adozione del PRGRU, comprensivo del Rapporto Ambientale, e si dava avvio al periodo di consultazione di cui all'art. 14 della D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. Nella stessa si comunicava l'indizione della Terza Conferenza Programmatica per l'8 luglio 2013.

- Con nota prot. n. 5329 del 4/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7009 del 16/7/2013, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica trasmetteva copia in formato digitale della proposta di Piano adottato con delibera di Giunta Regionale n. 959 del 13/5/2013 (pubblicata sul BURP n. 67 del 16/5/2013) di adozione del PRGRU.

- Con nota prot. n. 5330 del 4/7/2013 del Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, l'Autorità procedente e l'Autorità Proponente a firma congiunta sentivano, ai sensi art. 6 co. 4 della L.R. 11/2001 e ss.mm.ii., gli Enti parco regionali in merito al piano in oggetto.

- Con nota prot. n. Re/Amb/2/1251 del 5/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7226 del 19/7/2013, l'Ordine dei Geologi della Puglia trasmetteva le proprie osservazioni in merito al Piano;

- Con nota prot. n. 126254 e 126266 del 15/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7226 del 19/7/2013, la Provincia di Bari trasmetteva le proprie osservazioni in merito, anche in qualità di Ente di gestione del Parco Naturale Regionale Lama Balice;

- Con nota prot. n. 5843 del 18/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7225 del 19/7/2013, il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia comunicava all'Autorità Competente trasmetteva una sintesi delle osservazioni pervenute e della relativa istruttoria effettuata dal Servizio competente.

Considerato che:

- il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani rientra nella categoria di gestione dei rifiuti individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) e in virtù di quanto disposto dall'art. 199 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica;

- nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti autorità:

- l'Autorità procedente è la Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;

- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);
- l'organo competente all'approvazione è il Consiglio Regionale, ai sensi dell'art.8 della Legge Regionale n. 24 del 20 agosto 2012 e s.m.i.
- il PRGRU, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., è soggetto a Valutazione di Incidenza data la presenza di siti della Rete Natura2000 nell'area interessata coincidente con l'intero territorio della Regione Puglia; ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica comprende la procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" è l'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i.

Preso atto che

- con delibera di Giunta Regionale n. 2243 del 19 ottobre 2010 (pubblicata sul BURP n. 162 del 26 ottobre 2010):
  - si dava avvio alla procedura VAS dell'aggiornamento del PRGRU,
  - si prendeva atto del documento di scoping e del relativo questionario per la consultazione,
  - si individuavano le autorità procedente e competente e i SCMA,
  - si disponeva la pubblicazione dell'avvio e dei suddetti documenti, il coinvolgimento dei settori del pubblico interessato opportunamente individuato, la comunicazione della stessa delibera ai SCMA, l'indizione della Prima Conferenza Programmatica per la consultazione di cui all'art. 13 co. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii.,
  - si procedeva all'impegno di risorse, all'istituzione della Segreteria Tecnica di Coordinamento del Piano (STCP) e si disponeva del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Puglia per la redazione del Piano.
- con delibera di Giunta Regionale n. 2643 del 30 novembre 2010 (pubblicata sul BURP n. 162 del 28/12/2010) si stanziavano risorse per l'attuazione del Piano e funzionamento della Segreteria Tecnica di Coordinamento del Piano (STCP). In particolare si stanziavano altresì risorse per l'attuazione delle attività di approfondimento specialistico.
- con n. 14 del L.R. 6 luglio 2011 all'art. 31 si stabiliva che "A partire dal 1 gennaio 2012, gli Ambiti territoriali ottimali sono ridotti a complessivi 6 (sei), ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese. Per ciascun ATO, a partire dalla data di cui al comma 1, deve essere attiva una sola Autorità d'Ambito provinciale per la gestione integrata dei rifiuti urbani";
- con delibera di Giunta Regionale n. 53 del 19 gennaio 2012, la Giunta Regionale riteneva "non più necessario proseguire i procedimenti amministrativi in corso in materia di VAS dei Piani d'Ambito", disponeva di "demandare al competente Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, Servizio Ecologia gli adempimenti di propria competenza in relazione alla archiviazione dei procedimenti amministrativi avviati per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani d'Ambito" e prendeva atto che "i documenti di unificazione della Pianificazione d'Ambito a livello provinciale, con prioritario riferimento alla localizzazione dell'impiantistica dedicata al trattamento della FORSU, della frazione residuale da raccolta differenziata ed alla definizione dei perimetri geografici delle forme associative dei Comuni per i servizi di raccolta dei rifiuti urbani, saranno integrati nel Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della regione Puglia, con idonea valutazione degli effetti ambientali da riportare nel Rapporto Ambientale";
- nel corso dell'elaborazione del piano si elaboravano i Documenti di Armonizzazione dei Piani d'Ambito elaborati dai Commissari ad acta - Sindaci capoluogo di Provincia, di cui si dà atto nel paragrafo 4.4 della Parte II O4. del Piano in oggetto.
- con L. R. n. 24 del 20 agosto 2012 si regolamentava e organizzava lo svolgimento dei servizi pubblici

locali di rilevanza economica anche nel settore dei rifiuti urbani e assimilati.

- con delibera di Giunta Regionale n. 959 del 13/5/2013 (pubblicata sul BURP n. 67 del 16/05/2013):
- si adottava il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, il Rapporto Ambientale definitivo e la Sintesi non Tecnica;
- si avviava la fase di consultazione ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R 44/2012, mettendo a disposizione del pubblico, dei soggetti competenti in materia ambientale ed agli Enti territoriali interessati, affinché abbiano l'opportunità di esprimersi, Il Piano Regionale gestione Rifiuti Urbani, il Rapporto Ambientale e la relativa Sintesi non Tecnica,
- si indiceva la Terza Conferenza Programmatica di Piano, aperta al pubblico.

#### 1. Esiti della consultazione

La fase di consultazione preliminare (scoping), volta a condividere con le autorità con competenze ambientali la portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale e il loro livello di dettaglio, è stata avviata dall'Autorità procedente con la delibera di Giunta Regionale n. 2243 del 19/10/2010. La condivisione del documento di scoping con le autorità interessate, con lo scopo di ricevere contributi, informazioni, osservazioni, suggerimenti utili per orientare correttamente i contenuti del Rapporto Ambientale, è avvenuta in occasione del primo incontro della Conferenza programmatica del Piano, il 16 dicembre 2010. La formulazione dei contributi da parte delle autorità è stata facilitata dalla somministrazione di un apposito questionario a risposta guidata. Il secondo incontro di consultazione (seconda Conferenza programmatica del Piano), finalizzato al confronto e alla condivisione delle scelte di Piano (formalizzate nel Documento di Piano Regionale preliminare e Rapporto Ambientale preliminare), si è svolto l'11 luglio 2011. In entrambe le conferenze, oltre ai soggetti competenti in materia ambientale sono stati coinvolti anche il pubblico interessato cioè diverse Associazioni di categoria, Ordini Professionali, Associazioni ambientaliste ecc. attivi sul territorio regionale. Tutti gli interventi programmati della Prima e della Seconda Conferenza sono stati pubblicati sul sito web della regione Puglia al fine di assicurare la completa condivisione delle scelte strategiche da adottare.

Durante detto periodo di consultazione sono pervenute 33 osservazioni da enti pubblici, università e centri di ricerca, distretti tecnologici, consorzi di recupero, società pubbliche, associazioni ambientaliste, associazioni e comitati cittadini, imprese private che, unitamente alle modifiche apportate al Piano, sono state sintetizzate nel Rapporto Ambientale al capitolo 10. In sintesi è emerso che:

- "la metodologia del processo è chiara e condivisa da tutti i soggetti consultati;
- sono state proposte integrazioni relative ad atti normativi internazionali nazionali e regionali non contemplati nel documento di scoping per la definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale;
- sono state proposte integrazioni su piani e programmi non contemplati dal documento di scoping;
- la struttura indice è stata condivisa ma sono state proposte delle integrazioni;
- sono state fornite indicazioni su materiale utile all'elaborazione del rapporto Ambientale." (Rapporto Ambientale - RA, pag. 398)

In seguito all'adozione del PRGRU con deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13/5/2013 il Piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica sono stati depositati per 60 giorni presso gli uffici dell'Autorità Procedente, delle Province e resi disponibili sul sito web dell'Autorità procedente. Di tale deposito è stato dato avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP n. 67 del 16/05/2013). Al fine di assicurare un'ampia partecipazione è stata indetta una Terza Conferenza Programmatica in data 8 luglio 2013. Come per le prime sono stati coinvolti oltre ai soggetti competenti in materia ambientale anche il pubblico interessato.

Durante il periodo di deposito sono pervenute 115 osservazioni da parte dei seguenti enti: Società Nuova Agri - Cultura, SUD GAS, Legambiente Mola, Comitato "Chiudiamo la discarica Martucci", LiberiamoMola, Nicola Bellantuono, Prof. P.Santamaria, Comune di Mola, Appello dei cittadini per la discarica Martucci di Conversano, Comune di Conversano, Comune di Galatina, Ricreo, Consulta Comunale dell'Ambiente del Comune di Bari, Recuperi Pugliesi Srl, ECO SMAG, Confcooperative, Amiu

Bari Spa, Centro di ricerca economica e sociale Occhio del Riciclone e Operatori nazionali dell'usato, Giovani Democratici Puglia, Legambiente Comitato Regionale Pugliese, Studio Emmepici 2, Comune di Acquarica del Capo, Technium Srl, Ecologisti Democratici, Università degli Studi di Bari Aldo Moro - Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali, BIOCONVERSO s.r.l., PROMETEO 2000 SRL - Impianto di compostaggio Grumo Appula (BA), Comune di Cutrofiano, Polignano, R-Evolution, Comune di San Ferdinando di Puglia, Edipower, Igeco, DALENA ECOLOGIA S.r.l., ANCI Puglia, Capitanata Rifiuti Zero, Adiconsum, Confindustria Brindisi, Ordine Geologi della Regione Puglia, Comune di Andria, Sindaco pro-tempore avv. Nicola Giorgino, FARE VERDE PUGLIA, PROGEVA e Provincia di Lecce, Confindustria Lecce, Associate del DIPAR, TERSAN PUGLIA SPA, Confindustria-DIPAR, WWF, Legambiente, Movimento 5 Stelle Conversano, CGIL, CISL, Comune di Soletto, BiosudSrl, Technium, UIL Puglia e di Bari, Sig. Maurizio Parisi. Le stesse sono state rese disponibili sul sito web istituzionale. Dette osservazioni, in base alle valutazioni effettuate dalla Autorità Procedente, sono state sintetizzate in una apposita tabella riassuntiva e trasmesse con nota prot. n. 5843 del 18/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7225 del 19/7/2013, e, in molti casi, hanno comportato la modifica del Piano e del Rapporto Ambientale. Di ciò si dà conto nella stessa tabella. Degli esiti della fase di consultazione nonché delle modalità con cui tali esiti sono stati integrati nei documenti di piano o delle eventuali motivazioni per le quali alcuni aspetti osservati sono stati ritenuti non inerenti, l'organo competente all'approvazione dovrà dare atto nella Dichiarazione di Sintesi prevista dall'art. 17 del Decreto.

## 2. Attività tecnico-istruttoria

L'attività tecnico-istruttoria, al fine del rilascio del parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.152/2006, è stata effettuata sulla documentazione così come trasmessa con nota prot. n. 5329 del 4/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7009 del 16/7/2013, sulle osservazioni pervenute durante il periodo di deposito del Piano di cui alla DGR n. 959 del 13/5/2013, sulle controdeduzioni effettuate e sulle modifiche al Piano, così come riassunte nella tabella trasmessa con nota prot. n. 5843 del 18/7/2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7225 del 19/7/2013.

### Valutazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani - dell'Assessorato regionale alla Qualità del Territorio - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica è stato valutato con riferimento ai principali contenuti indicati dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Di seguito si riportano i principali temi affrontati e le eventuali indicazioni emerse a seguito dell'istruttoria espletata.

#### 2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

“Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) costituisce lo strumento operativo attraverso il quale la Regione Puglia dà attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale in materia ambientale (art. 196 D.Lgs. 152/2006). (...)

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si articola in due parti. Nella prima parte è descritta la attuale situazione gestionale dei RSU regionali e l'inquadramento socio-economico regionale di riferimento. Mentre nella parte II sono sviluppate le previsioni di pianificazione. (...)

Obiettivo strategico del Piano è l'accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata ed il miglioramento della qualità dei rifiuti intercettati per una più efficiente filiera del riciclaggio e del recupero. (...)

Il PRGRU si pone i seguenti obiettivi generali:

- O1. Riduzione della produzione dei rifiuti;
- O2. Definizione dei criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani;
- O3. Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero;
- O4. Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato;

O5. Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari derivanti dai rifiuti urbani;

O6. Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti.” (Rapporto Ambientale - d’ora in poi RA - pag. 180)

da cui derivano le seguenti linee d’intervento (RA par. 4.2.):

- A1. Riduzione della produzione dei rifiuti
- A2. Definizione dei criteri generali di localizzazione di impianti di gestione rifiuti solidi urbani
- A3. Accelerazione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, riciclaggio e recupero
- A4. Rafforzamento della dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato
- A5. Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari derivanti dai rifiuti urbani
- A6. Razionalizzazione dei costi del ciclo integrato di trattamento rifiuti

Il piano perciò fra l’altro definisce i criteri generali per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 199 co. 3 lett. d) e h) del D. Lgs. 152/06. Come riportato nella Parte II O.2 del PRGRU essi “si applicano alle istanze di cui agli artt. 23, 29, 208, 209, 210, 211, 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e al DPR 59/2013 relativamente a:

a. nuovi impianti

b. modifiche agli “impianti esistenti” che comportano dei mutamenti agli estremi catastali riportati nel provvedimento di autorizzazione.

Si definisce “impianto esistente”, esclusivamente ai fini di delimitare l’ambito di applicazione dei criteri localizzativi di cui al presente piano, un impianto per il quale sussiste almeno una delle seguenti condizioni:

- sia stato espresso un giudizio di compatibilità positivo ove previsto;
- sia stato autorizzato ai sensi degli artt. 29, 208, 209, 210, 211, 214 e 216 del D.lgs. 152/2006 e al DPR 59/2013;
- risulta realizzato con titoli abilitativi edilizi e ambientali legittimi, ma non è in esercizio.”

Inoltre, i criteri si applicano agli impianti di trattamento rifiuti delle tipologie di seguito riportate:

1. Rifiuti urbani;
2. Rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all’articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all’articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
3. Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani.

Per le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi che trattano anche rifiuti speciali non ricompresi nella tipologia “3”, si applicano i criteri più restrittivi di cui al presente Piano e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali vigente.

Le tipologie di impianto sottoposte ai presenti criteri localizzativi si possono suddividere nelle seguenti quattro categorie:

1. Discariche per rifiuti non pericolosi a servizio del ciclo dei rifiuti urbani;
2. Impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (FORSU);
3. Impianti di recupero energetico di rifiuti urbani;
4. Impianti di trattamento dei rifiuti (a titolo indicativo e non esaustivo: impianti di trattamento meccanico e/o biologico dei rifiuti urbani, impianti di recupero di materia da CSS, impianti di selezione dei rifiuti derivanti dalle raccolte differenziate diversi dai centri di raccolta così come definiti dal DM 13 maggio 2009 e ss.mm.ii. e centri di riparazione e riuso di cui al cap. 0.1 Parte II del presente piano, ecc.).”

Tali criteri tengono conto di:

- strumenti di pianificazione territoriale;
- normative relative a distanze e fasce di rispetto da talune emergenze ambientali o insediamenti antropici;
- criteri di localizzazione derivanti dall'applicazione delle norme di settore inerenti impianti di trattamento rifiuti.

I livelli di prescrizione previsti sono quattro:

- Vincolante: costituisce un vincolo di localizzazione.
- Escludente: esclude la possibilità di realizzare nuovi impianti o la possibilità di realizzare modifiche sostanziali agli impianti esistenti e quando l'impianto proposto sia in contrasto con i vincoli e gli strumenti di pianificazione vigenti sulla porzione di territorio considerata.
- Penalizzante: contempla la realizzazione dell'impianto soltanto dietro particolari attenzioni nella progettazione/realizzazione dello stesso, in virtù delle sensibilità ambientali rilevate. L'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate con opere di mitigazione e compensazione dal progetto presentato.
- Preferenziale: fornisce informazioni aggiuntive di natura logistico/economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

“Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili. Relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino all'esaurimento delle volumetrie autorizzate.” (RA pag. 182-183)

Di seguito si elencano le azioni del Piano, “raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie:

A. azioni relative alla riduzione della produzione di rifiuti (O1)

A1. misure per la riduzione di rifiuti

A2. misure per la trasformazione dei modelli di progettazione, produzione e di distribuzione dei beni di consumo

A3. misure per la trasformazione dei modelli di consumo e utilizzo dei beni

B. azioni relative al raggiungimento degli obiettivi di RD (O3)

B1. definizione di modelli efficaci di raccolta (gestione, qualità e cinetica della RD)

B2. effetti sulla riduzione dei flussi di RUB negli impianti TMB ed in discarica

C. azioni relative all'adeguamento impiantistico (O2, O4 e O5)

C1. Definizione dei criteri di localizzazione per ciascuna tipologia di impianto

C2. Trattamento frazione organica (realizzazione nuovi impianti / riconversione di impianti TMB)

C3. Trattamento frazione secca da RD (riattivazione CMRD / impiantistica di 2° livello)

C4. Trattamento indifferenziato residuo (adeguamento degli impianti TMB / valutazione della saturazione degli impianti esistenti e pianificati)

C5. Trattamento del CSS (fase transitoria, fase a regime)

D. azioni per la razionalizzazione dei costi di gestione (O6)

D1. Definizione dei costi del servizio di raccolta e trasporto

D2. Definizione dei costi del servizio di trattamento”. (RA pag. 250)

In sintesi il Piano prevede diversi scenari, così come richiamati al paragrafo 2.6 del presente provvedimento, per i seguenti ambiti: Modelli di Raccolta Differenziata, Trattamento frazione organica, Trattamento frazione secca da RD, Trattamento indifferenziato residuo, Trattamento del CSS. Per quanto riguarda la scelta da intraprendere in base agli scenari prospettati, a pag. 71 della Parte II\_O 4 del Piano, si riferisce che “ai sensi della L.R. 24/2012 è compito dell'organo di governo dell'ATO,

scegliere con apposito provvedimento le soluzioni più idonee rispetto al contesto territoriale specifico”. A tal proposito si richiamano: l’art. 6 della L.R. 24/2012 che prevede che spetta all’Organo di Governo dell’Ambito Territoriale Ottimale l’approvazione dei Piani d’Ambito e degli altri atti della pianificazione e l’art. 203 co. 3 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede che “Le Autorità d’ambito ... definiscono le procedure e le modalità, anche su base pluriennale, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla parte quarta del presente decreto ed elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d’ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale ed organizzativo.”

Con riferimento ad alcune delle modalità di attuazione del Piano, nel paragrafo 4.3. in tab.4.1 del Rapporto Ambientale è riportato il quadro riassuntivo degli obiettivi, indirizzi e strumenti di attuazione del PRGRU. Dalla stessa si evince che “per alcuni degli obiettivi individuati sono stati già emanati provvedimenti legislativi di attuazione (es. L.R. 38/2011); altri richiedono specifiche calendarizzazioni che saranno definite da apposite task-force e attuate mediante provvedimenti e/o finanziamenti, a valle dell’approvazione del Piano.” (RA pag. 218)

Lo schema sintetico sopra richiamato non consente di apprezzare le modalità con cui il Piano si coordini con gli altri strumenti di pianificazione sottordinati (es. Piani d’Ambito, Piani di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dai residui di carico) o zonizzazioni provinciali (ex art. 197 co. 1 lett. d) del D. Lgs. 152/06 e s.m.i).

Riguardo agli strumenti attuativi e alle eventuali modifiche del Piano in oggetto, si richiama anche la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”, in particolare il comma 4 l’art. 3 che recita: “Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l’uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale e’ necessaria qualora l’autorità competente valuti che producano impatti significativi sull’ambiente, secondo le disposizioni di cui all’articolo 8”, il comma 7 dell’art. 8 “la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all’art. 8 o alla VAS di cui agli artt. da 9 a 15, si limita ai soli effetti significativi sull’ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati” e al comma 2 dell’art. 16 “Le autorità preposte all’approvazione dei piani o programmi tengono conto delle valutazioni eventualmente già effettuate con riferimento ai piani e programmi sovraordinati, individuando quelle che possono più adeguatamente essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio. Sono fatte salve diverse valutazioni dipendenti da sopravvenuti motivi di pubblico interesse o da mutamento della situazione di fatto o da nuova valutazione dell’interesse pubblico originario”.

**PERTANTO SI PRESCRIVE** di illustrare nei contenuti del Piano o con successivi atti le modalità con cui lo stesso si coordina con gli strumenti di pianificazione sottordinati e di esplicitare, in coerenza con la normativa regionale sopra richiamata, le modalità con cui dovranno essere effettuate le relative valutazioni ambientali (VAS, VIA e VInCA).

Inoltre si rileva che gli obiettivi temporali del piano sono riferiti ad annualità ad oggi pregresse. In riscontro alle osservazioni su questa questione nel riepilogo elaborato dall’Autorità Procedente si specifica che “Nell’ambito delle attività di monitoraggio del Piano si provvederà al costante aggiornamento dei dati di Piano. L’analisi dello stato di fatto ha dovuto necessariamente far riferimento all’anno 2011 che rappresentava l’ultima annualità per la quale erano disponibili i dati completi.”

Infine al paragrafo 5.2 è illustrata l’analisi di coerenza interna, finalizzata a valutare la congruenza tra obiettivi generali e specifici dichiarati dal Piano e le effettive azioni e misure messe in campo al fine di dare attuazione agli stessi. La valutazione effettuata attraverso l’uso di una matrice, evidenzia “che le azioni relative all’adeguamento impiantistico (O2 e O4), all’implementazione dei modelli efficaci di raccolta differenziata (O3) ed alla razionalizzazione dei costi di gestione del sistema (O6) previste nel PRGRU sono quelle maggiormente correlate con gli altri obiettivi di Piano. L’obiettivo O5 è, al contrario,



quello maggiormente svincolato rispetto alle azioni afferenti agli altri obiettivi di Piano. (...)

Nella matrice di valutazione le incongruenze emerse attengono alle misure di riduzione della produzione dei rifiuti (O1) che mal si coniugano con la previsione di potenziamento della dotazione impiantistica prevista dal Piano (O4), nonché all'alternativa relativa all'avvio di tutti i quantitativi eccedenti a recupero energetico, incenerimento o co-incenerimento in impianti fuori dalla regione (Alternativa C5a\_1) che può influire negativamente sulla razionalizzazione dei costi di gestione dei rifiuti, rappresentando un potenziale incremento dei costi.

Infine, va sottolineato che le azioni relative al rafforzamento della dotazione impiantistica hanno forte influenza sui costi e sono condizionate, nel breve termine, dal raggiungimento degli obiettivi di RD e, nel lungo termine, dalle politiche di riduzione della produzione di rifiuti che saranno messe in atto.” (RA pag. 251).

## 2.2 Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

La fase di analisi della coerenza esterna (par. 5.1 del RA) ha previsto due distinti momenti di valutazione: il primo per “valutare l'esistenza o meno della coerenza tra gli obiettivi definiti nel PRGRU e gli obiettivi di sostenibilità ambientali stabiliti a livelli sovraordinati da documenti strategici”; un secondo per “verificare la coerenza con gli obiettivi individuati negli altri Piani e Programmi ritenuti pertinenti al Piano già in fase di scoping”.

I principali documenti e atti normativi in materia presi in considerazione per la valutazione sono stati:

- “VII Programma di Azione per l'ambiente dell'Unione Europea (2007-2013)
- Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile
- Nuova strategia in materia sanitaria per l'UE (2008-2013)
- Strategia tematica dell'UE sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti - COM(2005)666 e Review
- Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Direttiva 92/43/CEE sulla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali e della flora e della fauna selvatiche
- Dir. 2008/98/CE in materia di rifiuti
- Dir. 2000/76/CE sull'incenerimento dei rifiuti
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.
- D.Lgs. 36/2003 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”.

“La valutazione di coerenza effettuata, graficizzata nella tabella 5.1 (...), ha dimostrato che gli obiettivi di Piano perseguono finalità sinergiche e presentano forti elementi d'integrazione con gli atti strategici di riferimento comunitario e nazionale. In particolare, a quasi tutti gli obiettivi strategici posti dalla normativa in materia di rifiuti corrisponde almeno un obiettivo di Piano e non vi sono incoerenze o conflittualità tra obiettivi, piuttosto emergono forti sinergie ed elementi di integrazione. Gli elementi di conflitto compaiono laddove alcuni obiettivi del PRGRU sono paragonati agli obiettivi posti dalle strategie comunitarie in materia di salute e sviluppo sostenibile.” (RA pag. 224)

In particolare “Va osservato che laddove la valutazione ha fatto emergere una incoerenza, la motivazione va ricercata nella presenza in sé degli impianti rispetto all'assenza di questi nello stesso territorio, ma non è certamente connessa alla circostanza per cui l'esercizio di tali impianti non assicuri e garantisca il rispetto degli obiettivi di protezione ambientale che, non solo sono previsti per legge, ma possono costituire un'eccellenza in termini di risparmio di risorse naturali e di adozione di sistemi di gestione ambientale certificati e all'avanguardia” (RA pag. 224).

A tal proposito si osserva che sarebbe opportuno esplicitare la coerenza delle previsioni di Piano con le intervenute ulteriori novità normative (DM 14/02/2013 e DM 20/03/2013) a cui fa riferimento peraltro la DGR 959/2012 di adozione del Piano.

I Piani e programmi sovraordinati o di pari livello, e dunque di livello regionale, dei quali sono state valutate le possibili interrelazioni, positive e negative, con il PRGRU, sono:

- “Piano Regionale per la Tutela dell’Ambiente (PRTA)
- Piano di Tutela delle Acque (PTA)
- Piano d’Ambito territoriale ottimale delle risorse idriche (PdA)
- Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (PGA)
- Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati in riferimento alla Direttiva 91/676 CEE per la protezione delle acque dall’inquinamento (PAZVN)
- Piano di Assetto Idrogeologico (PAI Puglia)
- Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata (PAI Basilicata)
- Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE)
- Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) Adeguamento zonizzazione
- Piano Regionale della Salute 2008-2010 (PRS)
- Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRGRS)
- Piano Stralcio delle Bonifiche (PSB)
- Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT)
- Piano Energetico Ambientale Regionale (PEAR)
- Piano Regionale Trasporti (PRT)
- Piano Operativo Attuativo 2009-2013
- Piano Regionale delle Coste (PRC)
- Piano di Sviluppo Rurale (PSR)
- Programma Operativo FESR 2007-2013
- Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate (PAR FAS) 2007-2013
- Piani di gestione delle aree protette e dei Siti Rete Natura 2000:
- SIC “Accadia-Deliceto” IT 9110033
- SIC “Murgia dei Trulli” IT9120002
- SIC/ZPS “Area delle Gravine “ IT9130007
- SIC “Bosco Difesa Grande” IT9120008
- SIC “Litorale brindisino” IT9140002
- SIC/ZPS “Stagni e saline di Punta della Contessa” IT9140003
- SIC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” IT9150008
- SIC “Zone umide di Capitanata” IT9150005 e ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia “ IT9110038
- SIC “Monte Cornacchia - Bosco Faeto” - IT9110003
- SIC “Valloni e Steppe pedegarganiche” e ZPS “Promontorio del Gargano” IT9110008
- Piano di Gestione Provincia di Lecce
- SIC “Valle Fortore - Lago di Occhito” - IT9110002
- SIC “Torre Guaceto e Macchia San Giovanni” - IT9140005”

Il Rapporto Ambientale sottolinea l’ampia rispondenza degli obiettivi strategici del PRGRU con quelli dei piani sopraindicati. Si sottolinea in particolare la stretta correlazione “con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, (...) dal momento che i processi di trasformazione e stabilizzazione dei rifiuti urbani conducono alla produzione di rifiuti speciali che vanno gestiti in appositi impianti. Se questo è vero ora e nella fase transitoria del PRGRU, l’attuazione del Piano deve condurre ad un recupero di materia sempre maggiore e, quindi, ad una minore produzione di rifiuto classificato come speciale.” (RA pag. 242)

Nel caso dei piani che impongono vincoli (es. PTA, PAI, ecc.), tale coerenza è stata assicurata dal rispetto degli stessi tra i criteri per la localizzazione di eventuali impianti da adibire al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.

### 2.3. Analisi del contesto ambientale

Gli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e le criticità ambientali esistenti sono illustrati nel capitolo 3 del Rapporto Ambientale. L'analisi ambientale prende in considerazione tutte le componenti ambientali selezionando, nel riconoscimento del loro stato e delle loro tendenze, gli aspetti più direttamente pertinenti alla questione dei rifiuti.

“Si riporta nella tabella 3.17 l'impiantistica definita dall'attuale Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani che risulta in fase di aggiornamento. Il Piano attualmente vigente fa riferimento a 15 bacini (ATO) e per ogni bacino individua la relativa dotazione impiantistica. L'aggiornamento del PRGRU recepirà la ridefinizione dei nuovi ATO provinciali e degli impianti asserviti. Le righe evidenziate in grigio si riferiscono agli impianti che sono già stati precedentemente citati all'interno tabella stessa, in quanto a servizio di più ATO.

L'analisi dello stato dell'ambiente è descritta in modo molto efficace attraverso l'utilizzo di opportuni indicatori di stato. Nel paragrafo 3.3 sono riassunti attraverso un'analisi swot ambientale “i fattori endogeni (su cui il pianificatore può intervenire) ed i fattori esogeni (non modificabili attraverso il piano, ma di contesto) che contraddistinguono il territorio pugliese in relazione alla tematica rifiuti; nella terminologia condivisa si indicano i fattori endogeni come punti di forza e di debolezza, e quelli esogeni come opportunità e rischi”. (RA, pag. 173) Si riportano di seguito i punti di debolezza e i rischi principali estratti dall'analisi SWOT per ogni componente e tematica presa in considerazione:

#### Rifiuti

- Inadempienza da parte dei soggetti interessati (Comuni, ATO, gestori impianti) nel comunicare i dati di produzione e raccolta differenziata dei RU, le informazioni sugli impianti, ai fini dell'implementazione del Catasto Rifiuti e del sistema telematico regionale per il monitoraggio della RD.
- Difficoltà dei Comuni a raggiungere le percentuali di raccolta differenziata dei RU previste dalla normativa e dalla pianificazione vigenti, nonché disattesa adozione della tariffa sui rifiuti urbani in sostituzione della precedente tassa (TaRSU).
- Incompleta realizzazione e/o attivazione negli ATO degli impianti di gestione dei rifiuti previsti dalla pianificazione regionale. Il rapporto tra impianti in esercizio ed impianti previsti, in primo luogo per quanto riguarda gli impianti di compostaggio, e poi anche per quelli di CMRD, selezione e di produzione del CDR, è inferiore al 50% (dati maggio 2012).
- Mancato avvio della raccolta della frazione umida dei RU (dato recupero organico Puglia 2010 pari solo 6% del tot. RSU, su fonte ISPRA), motivo per cui il compostaggio risulta ancora una realtà di nicchia, con conseguente squilibrio tra capacità impiantistica installata e quantità conferite.
- Produzione potenziale, in base agli impianti autorizzati di CDR/CSS e FSC, superiore alle attuali potenzialità di trattamento termico in regione (dato 2010 circa 310.000 t/anno).
- Scarsa domanda di compost da parte degli utilizzatori finali.
- Incertezze interpretative, continua revisione e parziale adozione dei decreti attuativi della normativa vigente sui rifiuti.
- Diffusione dei fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo.
- Costruzione di nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti, quale sistema prevalente di smaltimento e per evitare situazioni emergenziali.
- Appesantimenti amministrativi e procedurali, frammentazione delle gestioni e delle competenze e scarso confronto dialettico sul tema tra gli attori ed enti coinvolti nella formulazione delle decisioni.
- Disorganizzazione e blocco della pianificazione in corso, derivante dalla abolizione degli ATO (prevista per il 31/12/2012) e dal passaggio di competenze alle province; blocco delle procedure di VAS per i piani prodotti.
- Il sovradimensionamento di nuovi impianti di trattamento dell'indifferenziato o di incenerimento, che necessitano di grandi quantità di rifiuti da trattare per essere redditizi, può contrapporsi all'obiettivo di

umentare la raccolta differenziata.

- Difficoltà pratica nella implementazione di politiche ed interventi volti alla riduzione dei rifiuti.
- Ingente quantità di rifiuti inerti smaltiti come urbani presso le isole ecologiche comunali.
- Le nuove autorizzazioni al coincenerimento o alla termovalorizzazione di CSS possono attrarre rifiuti da fuori regione nel caso in cui il CSS prodotto in Puglia (152.000 t, anno 2010) non si incrementi con l'entrata in esercizio degli impianti di produzione CSS previsti.

#### Aria e cambiamenti climatici

- Preponderante contributo (68%) delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti alle emissioni di metano in atmosfera della Regione.
- In Puglia, le attività industriali a maggior impatto ambientale sono localizzate prevalentemente nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale di Brindisi e Taranto. La Regione Puglia pur avendo avviato un importante processo di miglioramento della qualità dell'aria, risulta ancora la regione con le maggiori emissioni a livello nazionale in atmosfera di carattere industriale per varie sostanze inquinanti (PCDD+PCDF, PM10, CO, NOx).
- Incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera da nuovi impianti di incenerimento
- Incremento delle emissioni di gas serra da discariche in caso di ampliamento o apertura di nuovi impianti.
- Possibile peggioramento della qualità dell'aria dovuto alle emissioni odorigene provenienti dagli impianti di compostaggio o discariche non gestite a norma.
- Potenziale rischio ambientale associato alle emissioni di Diossine ed altri inquinanti in impianti esistenti (cementifici o centrali elettriche) dove il CSS sia bruciato in coincenerimento, insieme al combustibile tradizionale.

#### Acqua

- Mancanza di una determinazione puntuale dei "valori di guardia" per le discariche, ai sensi del D.Lgs 36/03.
- Stato non ottimale dei corsi d'acqua superficiale in base alla classificazione LIMeco e alla conformità per la vita dei pesci.
- Carenza di mezzi e personale per i controlli ambientali relativamente a pozzi spia e scarichi delle discariche e di impianti di trattamento rifiuti in genere.
- Ritardi nell'attuazione del "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" - Attuazione della Direttiva 91/676/CEE (Piano Comunicazione Nitrati e altre azioni connesse al Piano di Sviluppo Rurale).
- Rischi di contaminazione della falda da parte di discariche abusive ed abbandono di rifiuti.
- Scarsa attrattività dei paesaggi d'acqua (corsi d'acqua, laghi artificiali, aree umide, tratti di costa, ecc.) in aree in cui sono presenti fenomeni di degrado ambientale.
- Scarichi e potenziale contaminazione derivanti da nuovi impianti di trattamento/smaltimento rifiuti.
- Consumo idrico da parte dei nuovi impianti.

#### Suolo e rischi naturali

- Necessità di disporre di aree da destinare alla localizzazione degli impianti.
- Difficoltà per la maggior parte dei Comuni di controllare il fenomeno dell'abbandono indiscriminato di rifiuti sul suolo.
- Difficoltà nel riutilizzo e nella riconversione delle aree industriali dismesse.
- Insufficienza dei sistemi e dei presidi di monitoraggio e controllo del territorio.
- A circa 3 anni e mezzo dalla realizzazione dello studio di fattibilità per la redazione di un "piano di emergenza straordinario" per la gestione dei fanghi provenienti dai depuratori urbani, il piano non è ancora stato prodotto.

- Tempi di bonifica troppo lunghi se paragonati ai tempi di degradazione degli ambienti naturali.
- Rischio che nelle aree prive di vincoli possa ingenerarsi un'eccessiva concentrazione di impianti per il trattamento e/o smaltimento dei rifiuti.
- Reiterazione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti e gestione di discariche abusive sul territorio con conseguente compromissione della qualità dei comparti ambientali e degli ecosistemi naturali.
- Possibile perdita di valore di terreni agricoli fertilizzati con compost di scarsa qualità.

#### Ecosistemi naturali e Rete Natura 2000

- Presenza di specie floro-faunistiche a rischio.
- Mancata gestione delle aree naturali protette istituite e della rete Natura 2000.
- Presenza di aree ad elevato rischio di incendi.
- Rilevante carico ambientale sul SIC/ZPS "area delle Gravine" in provincia di Taranto (vedi studio di incidenza, capitolo 7).
- Aumento della rarefazione e frammentazione degli habitat a causa dell'impatto legato alla presenza di impianti per rifiuti.
- Ulteriore impoverimento della biodiversità regionale, con rischio di estinzione per specie floristiche, vegetazionali ed animali, nonché riduzione del patrimonio forestale presente.

#### Trasporti e mobilità

- Prevalenza del trasporto gommato su altre forme di mobilità
- Mancanza o non adeguati collegamenti ferroviari tra porti e interporti e scali commerciali
- Non adeguata conoscenza dei gestori dedicati al trasporto rifiuti, del parco circolante dei veicoli speciali dedicati al trasporto dei rifiuti; dei tragitti (Origine/Destinazione) percorsi dei veicoli suddetti;
- Difficoltà nello stimare l'impatto ambientale del trasporto dei rifiuti in ambito locale e regionale
- Ulteriore incremento del numero di autoveicoli in circolazione, con conseguente aumento dei fattori di pressione ambientale
- Aumento del traffico veicolare dovuto ai mezzi utilizzati per la raccolta differenziata

#### Energia

- Elevato surplus di produzione rispetto al fabbisogno locale
- Indisponibilità di fonti energetiche primarie a livello locale
- Prevalente utilizzo di combustibili fossili per soddisfare il fabbisogno energetico
- Inadeguatezza della rete elettrica, elevate perdite di trasmissione ed alto impegno delle stazioni di trasformazione
- Fattori di pressione diretti ed indiretti sull'ambiente legati agli elevati livelli di produzione
- Ulteriore incremento del surplus di energia elettrica da immettere in rete e relative perdite, dovuto a nuovi impianti di termovalorizzazione

#### Paesaggio e Beni culturali

- A distanza di più di un anno e mezzo dalla sua approvazione, non è ancora stato adottato da parte della Giunta Regionale il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR).
- Fenomeno di abbandono dei rifiuti in aree di pregio paesaggistico - culturale.
- Frammentazione della naturale continuità morfologica del territorio provinciale dovuta alla dotazione strutturale ed infrastrutturale necessaria alla gestione dei rifiuti.
- Perdita di valore paesaggistico delle aree interessate dagli impianti di trattamento/smaltimento e loro ampliamenti.
- Peggioramento del decoro urbano a causa della diffusione di contenitori stradali per la raccolta dei rifiuti.

## Popolazione e Salute

- Presenza di aree a rischio ambientale in cui i risultati di studi epidemiologici evidenziano delle forti criticità sullo stato delle salute, in particolare nel Tarantino.
- Insufficienza dei sistemi di monitoraggio e associata difficoltà nella caratterizzazione dei possibili impatti sanitari dovuti ai fattori inquinanti legati al ciclo dei rifiuti.
- Necessità di definire un modello di governance nell'approccio ai rischi sanitari associati al sistema di gestione del ciclo dei rifiuti.
- Diffusione e difficoltà di contenimento dei fenomeni di abbandono e smaltimento abusivo, che rappresentano le condizioni di maggior impatto sanitario.
- Costruzione di nuove discariche o ampliamento di quelle esistenti, quale sistema prevalente di smaltimento e per evitare situazioni emergenziali.
- Incremento delle emissioni inquinanti in atmosfera da nuovi impianti di incenerimento.
- Incremento delle emissioni di gas serra da discariche in caso di ampliamento o apertura di nuovi impianti.

## Acustica

- Esiguità del numero di comuni con zonizzazione acustica.
- Mancanza di piani di risanamento acustico comunale.

## Turismo e tessuto socio-economico

- Assenza di attrattività di tipo socio-turistico delle aree ove sono ubicati gli impianti per la gestione dei rifiuti
- Concentrazione del flusso turistico in un periodo limitato dell'anno
- Difficoltà nella realizzazione di sistemi di raccolta differenziata porta a porta in aree ad elevata urbanizzazione turistica
- Sovraccarico del sistema di gestione RU durante i periodi di alta stagione turistica
- sottrazione di aree utili ai fini della localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti altrimenti destinabili ad altri tipi di attività.

### 2.4. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Gli obiettivi di sostenibilità ricavati dalla normativa di riferimento di cui al precedente paragrafo 2.2 sono stati elencati nella tabella 5.1 del Rapporto Ambientale e sono stati posti in relazione con gli obiettivi strategici del piano. In merito si richiama quanto prima esposto allo stesso paragrafo.

### 2.5. Analisi degli effetti ambientali

Il Rapporto ambientale affronta l'analisi degli effetti del Piano nel capitolo 6, facendo riferimento sia al "livello ambientale attuale o livello di riferimento" che allo "scenario zero" ovvero allo scenario che prevede l'evoluzione della situazione attuale in assenza di nuova pianificazione di settore.

"La valutazione del piano è stata sviluppata in fasi (...). Per tutte le matrici ambientali, si è dapprima evidenziato in maniera sintetica lo stato attuale della matrice facendo riferimento a dati, indicatori e criticità discussi nei relativi paragrafi del capitolo 3 - Contesto ambientale (...). In secondo luogo, si è valutata l'evoluzione della specifica matrice in assenza delle azioni proposte dal PRGRU (Scenario 0). Per la valutazione degli effetti del PRGRU sono state prese in considerazione tutte le azioni previste, comprese quelle alternative tra loro, e valutate rispetto ad ogni matrice. La valutazione degli effetti ambientali, sia dello Scenario 0 che delle Azioni di Piano, si è basata sull'analisi dell'evoluzione di opportuni indicatori di pressione rispetto al loro stato attuale, classificando le azioni come migliorative o peggiorative della pressione ambientale attuale. Nel paragrafo "Ragionevoli alternative", per ogni set di azioni alternative proposte dal PRGRU per uno stesso obiettivo di piano, sono confrontati gli effetti su tutte le matrici ambientali per una visione complessiva del problema e per evidenziare, se possibile,

l'alternativa con migliore compatibilità ambientale.” (RA pag. 253)

In generale si riassumono di seguito i possibili impatti derivanti dalle azioni del Piano, raggruppati nelle seguenti tematiche:

#### Aria e cambiamenti climatici

- effetti significativi prodotti dalla maggior parte delle opzioni impiantistiche proposte dal PRGRU:
  - peggioramento per gli impatti locali dovuti ai nuovi impianti, ma solo per odori e per polveri
  - miglioramento, su scala globale, per Gas serra e CO<sub>2</sub>, grazie al risparmio di emissioni dovute al non conferimento in discarica del RU
  - emissioni significative, dovute soprattutto al fabbisogno energetico, per la gestione della frazione secca (riattivazione dei CMRD, la realizzazione di impianti di secondo e terzo livello - vetreria e gli impianti di produzione della carta)
  - produzione di polveri, per gli altri impianti di gestione della frazione secca, che prevedono prevalentemente attività di tipo meccanico
  - riduzione delle emissioni dovute all'adeguamento impiantistico dei TMB, che consentirà di ridurre le quantità di residuo da avviare in discarica (RBI prodotto in misura del 15% dell'indifferenziato iniziale),
  - minori impatti dovuti alle emissioni odorigene per il progressivo aumento della percentuale di raccolta differenziata, che permetterà il conferimento negli impianti TMB di un rifiuto sempre più privo di frazione organica
  - Nel caso del co-incenerimento sono ravvisabili effetti positivi a livello globale, mentre a livello locale sono evidenziabili sia effetti positivi sia alcune criticità, in particolare non si ravvisano nuove emissioni, ma sarebbe più corretto parlare di una variazione della qualità delle emissioni esistenti
  - L'alternativa di un ulteriore impianto di recupero energetico, presenta i maggiori effetti negativi poiché prevede, nel periodo a regime, la produzione di nuove emissioni.
- effetti dovuti ai trasporti riconducibili alle azioni di piano:
  - difficilmente valutabili in quanto per la raccolta differenziata della FORSU e per il suo conferimento agli impianti di compostaggio andrebbero a sostituire i trasporti per conferire i RU presso i TMB o la discarica. Tuttavia la localizzazione dei nuovi impianti di compostaggio è stata effettuata per ridurre al minimo gli spostamenti dei mezzi, tenendo conto del momento di minimo trasporto, come da documento di Piano
  - per la gestione della frazione secca, miglioramento dovuto alla chiusura del ciclo, che evita i trasporti extraregionali per le frazioni recuperate
  - nella gestione del CSS, darà effetti negativi in funzione della quantità prodotta di CSS che non potrà essere trattata in regione.
- necessità di un approfondimento sugli scenari che prevedono il co-incenerimento, in quanto, in letteratura, la valutazione degli effetti ambientali non risulta concorde per tutti gli indicatori, risultando effetti ambientali positivi per alcuni indicatori e negativi per altri.

#### Acqua

- si ravvisano impatti potenzialmente negativi connessi agli impianti di lavorazione della carta, a causa del:
  - elevato consumo di acqua,
  - utilizzo di prodotti chimici (come sbiancanti, antischiuma, biocidi, disinchiostrianti),
  - produzione di scarichi contenenti sostanze pericolose.
- vantaggi ambientali legati alla riattivazione dei CMRD rappresentati soprattutto dalla possibilità di eliminare dal ciclo degli RU una serie di frazioni di RU di tipo particolare (RAEE, oli, rifiuti urbani pericolosi in genere)
- per quanto riguarda incenerimento e co-incenerimento gli effetti potenziali:

- dipendono dal consumo di acque per i fabbisogni degli impianti (essenzialmente per raffreddamento) e dagli eventuali scarichi di acque meteoriche o industriali, ma l'impatto effettivo deriva dalla gestione dell'impianto, dalle BAT applicate e dai metodi di trattamento delle acque.
- si traducono in un rischio potenziale di inquinamento anche della falda.

#### Suolo

- incremento di pressione ambientale per l'indicatore "Consumo di suolo" a causa della realizzazione di nuovi impianti prevista dal Piano.
- possibile contaminazione del suolo in corrispondenza di ogni impianto che produca scarichi, depositi di rifiuti, o emissioni atmosferiche (con ricaduta degli inquinanti al suolo).
- un aumento dei consumi di risorse minerarie, nel caso di eventuali trasporti fuori regione del CSS.

#### Ecosistemi, Biodiversità, Paesaggio e Beni culturali

- nonostante l'imposizione di criteri localizzativi molto restrittivi, non è possibile escludere a priori impatti anche indiretti su beni paesaggistici, ecosistemi, zone protette e siti della Rete Natura 2000.
- Si evidenzia comunque la presenza di un carico ambientale rilevante, rispetto agli impianti esistenti, sul sito SIC/ZPS "aree delle Gravine", nella provincia di Taranto.
- per quanto riguarda il consumo di risorse naturali, infine, si evidenzia un effetto positivo su tutti gli impianti in grado di produrre un sostanziale risparmio di risorsa, in particolare per gli impianti di trattamento di pasta di carta e per la cartiera (risparmio di cellulosa).

#### Popolazione e Salute

- positivo contributo di tutte le iniziative di tipo immateriale volte, in particolare, alla riduzione della produzione dei rifiuti e al miglioramento della Raccolta Differenziata.
- presenza di un peggioramento ambientale in corrispondenza della realizzazione di nuovi impianti o dell'instaurarsi di nuove condizioni operative
- per gli impianti di produzione di pasta di carta e per la cartiera, presenza di inquinanti negli scarichi industriali e emissioni atmosferiche derivanti dalla combustione per produzione di energia,.
- emissioni di polveri per gli impianti che effettuano essenzialmente operazioni meccaniche e di cernita sui rifiuti (CMRD, impianto di 2° livello per plastica e vetro, recupero di materia da CSS)
- nel caso del co-incenerimento in impianti esistenti, variazione della qualità delle emissioni con effetti sia positivi che negativi
- relativamente all'impianto di recupero energetico e per la vetreria gli effetti, nuove emissioni di inquinanti.
- emissioni odorigene derivanti dagli impianti di compostaggio
- per l'impatto acustico gli effetti reali non sono direttamente stimabili, ma dipendono sia dalla progettazione dei singoli impianti, sia dalle tecnologie di abbattimento del rumore che si utilizzeranno e dalla localizzazione degli impianti stessi.

Sebbene non si siano evidenziati impatti cumulativi, sarebbe opportuno valutare tale possibilità in ragione di quanto sottolineato a pagina 388 del Rapporto Ambientale, in merito alle misure di mitigazione: "La misura di mitigazione di carattere generale che si propone di adottare a livello di pianificazione regionale è l'integrazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani con quelle previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e dal Piano delle Bonifiche, allo scopo di prevenire potenziali impatti cumulativi sulle differenti componenti ambientali e di favorire sinergie fra le azioni previste dai diversi strumenti di pianificazione, in quanto strettamente connesse."

**PERTANTO SI PRESCRIVE** di integrare il Rapporto Ambientale con la valutazione sopra evidenziata.



## 2.6. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

Relativamente agli scenari possibili, il Piano propone alcune azioni applicabili, sulla base dei dati e degli studi, che fanno parte dello stesso. Tuttavia nella Parte I capitolo 1 si richiama la complessità del tema dei servizi pubblici locali, focalizzando l'attenzione sui principali provvedimenti che negli ultimi anni hanno radicalmente inciso sul regime di mercato con il quale si svolgono i servizi del ciclo di gestione dei rifiuti urbani. Tale trattazione mette in risalto "come il Legislatore stia attuando la graduale riforma liberalizzatrice negli ultimi anni, riducendo i servizi della filiera svolti in regime di privativa" (pag. 16).

Nel Rapporto Ambientale nel paragrafo 6.3 si riferisce l'analisi comparativa di alcuni scenari alternativi relativamente ai seguenti ambiti d'intervento: Modelli di Raccolta Differenziata, Trattamento frazione organica, Trattamento frazione secca da RD, Trattamento indifferenziato residuo, Trattamento del CSS. Inoltre la trattazione ha anche preso in esame gli impatti sulle componenti ambientali generati dalle azioni del piano in riferimento sia al "livello ambientale attuale o livello di riferimento" che allo "scenario zero" ovvero allo scenario che prevede l'evoluzione della situazione attuale in assenza di nuova pianificazione di settore.

Relativamente agli ambiti oggetto del libero mercato si riporta quanto segue.

a. Per quanto riguarda il Trattamento della frazione organica il Piano prospetta due possibilità:

a. Realizzazione nuovi impianti di compostaggio

b. Riconversione degli impianti TMB in impianti di compostaggio

L'analisi effettuata conclude sottolineando che "l'impatto ambientale non si configura come un singolo elemento da tener presente in fase decisionale, ma in aggiunta alle considerazioni di ordine economico e sociale, che analogamente concorrono all'esito finale della valutazione.

Limitandosi agli aspetti ambientali, lo scenario 1, che prevede la costruzione di impianti di compostaggio ex-novo, consente di:

ottenere una maggiore efficienza impiantistica, e quindi migliore qualità del compost prodotto, determinata dalla realizzazione di impianti dedicati;

ottimizzare la localizzazione in virtù dei trasporti e minimizzare le relative emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte.

Lo scenario 2, orientato alla riconversione degli impianti di biostabilizzazione esistenti in impianti di compostaggio, premette di:

evitare un aggravio in termini di occupazione del suolo ed impatti paesaggistici dovuti alla costruzione di un nuovo impianto e, come spesso avviene, impedire il degrado dell'area dove è ubicato l'impianto dismesso.

Pertanto, considerando che la mera valutazione ambientale condotta non propende nettamente su nessuna delle alternative proposte dal Piano, si rimette la valutazione complessiva alla esame dettagliato degli aspetti economici e sociali dell'ambito territoriale su scala locale.

(...) A parità quindi di qualità finale del prodotto da parte degli impianti, i criteri che potranno determinare la scelta sono prevalentemente di tipo socio-economico. Quanto detto non prescinde dalla eventuale possibilità di realizzare una soluzione intermedia tra i due scenari che possa prevedere sia nuovi impianti che ricondizionamenti, a seconda delle valutazioni e esigenze ad un livello di pianificazione sub-regionale." (RA pag. 326)

b. Per quanto riguarda il Trattamento della frazione secca da RD, il piano prevede la riattivazione dei CMRD, mentre al secondo e terzo livello nuovi impianti più complessi attualmente non presenti in regione.

a. Per quanto riguarda l'impiantistica di 2° livello il PRGRU prevede due possibilità impiantistiche per la gestione della carta. Tali opzioni consistono nella realizzazione di:

i. Alternativa C3b\_1A: n° 4 impianti di produzione di pasta di carta da 80.000 t/a;

ii. Alternativa C3b\_1B: n° 8 impianti di produzione di pasta di carta da 40.000 t/a.

Nella matrice di valutazione degli effetti le due opzioni sono caratterizzate dagli stessi risultati, ma approfondendo il livello di analisi è possibile identificare delle differenze per alcuni temi (consumo di suolo, trasporti, emissioni, scarichi e consumo idrico).

La valutazione conclude sottolineando che “Dall’analisi globale degli effetti ambientali e dalle considerazioni sopra riportate, non si può propendere in maniera definitiva per una delle due opzioni, poiché nel complesso sono praticamente comparabili dal punto di vista ambientale. I motivi che potranno giustificare un’opzione in favore dell’altra, ma anche una sintesi delle due possibilità, devono quindi essere ricercate a livello di valutazione delle economie di scale, dei flussi per territorio, delle disponibilità di risorse (energia e acqua) e infine della disponibilità dei siti alla luce dei criteri localizzativi e delle infrastrutture presenti.” (RA pag. 328)

b. Per quanto riguarda l’impiantistica di 3° livello il PRGRU prevede due possibilità impiantistiche per la gestione della frazione plastica e metallo. Tali opzioni consistono nella realizzazione di:

i. Alternativa C3c\_2A: Impianto di lavorazione del Plasmix per il recupero di materia mediante la produzione di nuovi manufatti;

ii. Alternativa C3c\_2B: Produzione Combustibile Solido Secondario (CSS).

“Nella matrice di valutazione degli effetti queste due opzioni sono caratterizzate dagli stessi risultati, ad eccezione di un unico ma fondamentale indicatore relativo al comparto rifiuti: “Priorità nella gestione dei rifiuti”. La motivazione consiste nella constatazione che mentre gli impianti per la produzione di materiali tipo Plasmix consentono direttamente ed esclusivamente un recupero di materia, gli impianti di produzione di CSS in un primo momento consentono un recupero di materia, ma nella fase finale del ciclo di vita di tale materiale, la probabile scelta di gestione consiste nel recupero energetico. Rispetto ai principi di gestione della Direttiva Europea in materia, come è noto, l’alternativa preferibile del recupero di materia è preferibile a quella del recupero energetico. Si evidenzia che anche se il CSS prodotto fosse inviato ad un ulteriore impianto di recupero di materia invece che a termovalorizzazione (come da azioni C5a\_3 e C5b\_3 previste dal PRGRU per il trattamento del CSS), una gestione di questo tipo sarebbe antieconomica, in quanto il recupero di materia potrebbe essere realizzato con un solo impianto Plasmix, invece che con due in serie. Nel caso si intendano realizzare nuovi impianti in merito alla gestione della parte di frazione secca in oggetto, l’alternativa più compatibile con l’ambiente è rappresentata quindi dalla prima opzione.

In sintesi le azioni previste dal PRGRU per la frazione secca consentono di soddisfare il principio di autosufficienza, ridurre le emissioni per i trasporti fuori regione della frazione recuperata, escludere dal ciclo degli RU i rifiuti pericolosi tramite i CMRD, recuperare risorsa e infine di creare nuove attività. Tutto questo sarebbe possibile, di contro, creando a livello locale una serie di effetti negativi legati in particolar modo agli impianti per la produzione della carta e del vetro (emissioni in atmosfera, scarichi, consumo di suolo di acqua ed energia).”

c. Per quanto concerne il Trattamento del CSS, nel Rapporto Ambientale si mette in evidenza come “nel PRGRU sono state passate in rassegna le soluzioni disponibili di trattamento termico dei rifiuti alternative alla combustione convenzionale (gassificazione, pirolisi, ossi-combustione, processi all’arcoplasma e loro combinazioni) mettendo in luce gli aspetti più innovativi e le criticità sia in termini economici e oltre che di prestazioni ambientali. La disamina pur mostrando gli innegabili vantaggi di alcune tecnologie innovative, conclude che la tecnologia e la commercializzazione non sono ancora sufficientemente mature per l’affermazione; pertanto rimangono come esperienze marginali di trattamento termico in un contesto che su basa sul ricorso prevalente all’incenerimento e/o al co-incenerimento di rifiuti.

Nell’ambito dell’obiettivo di piano “O5.Valutazione delle tecnologie per il recupero energetico dei combustibili solidi secondari derivanti dai rifiuti urbani”, sono individuate le seguenti due fasi per il trattamento del CSS come da previsioni di Piano:

1. gestione del CSS da rifiuti urbani a regime (RD=65%);

## 2. gestione del CSS da rifiuti urbani nel transitorio (RD<65%).

Ciascuna fase prevede tre alternative che sono state messe in relazione agli effetti ambientali nelle corrispondenti sezioni.”

La fase transitoria prevede:

- Alternativa C5a\_1: avvio di tutti i quantitativi eccedenti a recupero energetico, incenerimento o co-incenerimento in impianti fuori regione
- Alternativa C5a\_2: avvio a co-incenerimento dei quantitativi di CSS compatibili sul Piano tecnico con gli impianti ENEL e Colacem e la restante parte fuori regione

“La prima alternativa comporta le maggiori emissioni da traffico veicolare, ma soprattutto non è in linea con i principi di gestione dei rifiuti e pertanto non è preferibile alle altre due alternative.

La seconda opzione, consente un miglioramento nella qualità delle emissioni esistenti per quello che riguarda gli impatti globali ed alcuni microinquinanti su scala locale, a fronte di alcune criticità su microinquinanti specifici. Tuttavia tali criticità possono essere validamente superate applicando le idonee misure di mitigazione precedentemente individuate (qualità del CSS, BAT di settore, monitoraggi). Pertanto, sulla base delle riportate considerazioni, si ritiene valida l'opzione del co-incenerimento.” (RA pag. 336)

La fase di regime prevede:

- Alternativa C5b\_1: impianti termici dedicati
- Alternativa C5b\_2: co-incenerimento dei quantitativi di CSS compatibili sul Piano tecnico con gli impianti ENEL e Colacem
- Alternativa C5b\_3: impianti per recupero di materia da CSS

“l'opzione di costruzione di nuovi impianti dedicati per l'incenerimento del CSS con recupero di energia impatta notevolmente sulla matrice aria poiché contribuisce con delle emissioni aggiuntive in termini di gas ad effetto serra, particolato ed inquinanti gassosi inquinanti; un ulteriore impatto è rappresentato dalla produzione di ceneri leggere che costituiscono dei rifiuti pericolosi. Pertanto determina la condizione di peggiore esposizione della popolazione a sostanze pericolose rispetto alle altre alternative.

L'opzione del co-incenerimento, se vantaggiosa nella fase transitoria e pur comportando vantaggi ambientali in termini di emissioni e risparmio di risorse (suolo e combustibili), diventa sfavorita rispetto ad impianti dedicati al recupero in base al principio gerarchico della gestione dei rifiuti.

Se nel rispetto della gerarchia di gestione dei rifiuti prevista dalla normativa vigente, il recupero di materia è da preferire al recupero di energia, la costruzione di nuovi impianti di recupero è anche ampiamente compensata dall'assenza degli impatti dovuti al processo di combustione.

In definitiva, si sostiene che l'alternativa migliore per la fase di regime è la C5b\_3, impianti per recupero di materia da CSS, in quanto si ricorre ad un trattamento del CSS che valorizza al meglio la risorsa-rifiuto, con un impatto ambientale molto basso.” (RA pag. 339)

Relativamente agli ambiti oggetto di pianificazione si riporta quanto segue.

a. Per quanto riguarda il primo ambito Modelli di Raccolta Differenziata, “il Piano prevede quattro possibili alternative:

- Opzione A - Servizio di raccolta domiciliare - “Porta a porta” e “di prossimità”: avvicinamento del servizio di raccolta all'utenza domestica rispetto a quanto accade attualmente, impiegando contenitori condominiali o mastelli in funzione della tipologia di utenza da servire (condomini di grande e piccola dimensione).
- Opzione B - Servizio di raccolta stradale: rinnovo dell'attuale servizio basato sull'utilizzo di cassonetti funzionali all'esecuzione di raccolte stradali prevedendo un ampliamento della gamma delle tipologie di rifiuti oggetto di specifiche attività di RD + altri conferimenti (metalli, tessili, ingombranti, legno, ecc.) al Centro comunale di Raccolta.
- Opzione C - Isole Ecologiche di Zona: realizzazione in spazi pubblici di isole ecologiche diffuse

nell'abitato per il conferimento da parte del cittadino di: carta, plastica, vetro, organico, metalli e rifiuti urbani pericolosi (RUP) + altri conferimenti (metalli, tessili, ingombranti, legno, ecc.) al Centro comunale di Raccolta + cassonetto stradale per rifiuti indifferenziati (con riduzione dei punti di conferimento rispetto all'attuale);

- Opzione D - Sistema di raccolta pneumatica: realizzazione di sistemi di raccolta di prossimità dei rifiuti mediante trasporto pneumatico, con eliminazione dei contenitori e dei mezzi per la raccolta.”

L'analisi, tenendo conto di diversi fattori (grado di coinvolgimento del cittadino, responsabilizzazione rispetto al conferimento del rifiuto, comodità di conferimento per l'utenza in relazione alla distanza e alla frequenza, qualità merceologica dei materiali raccolti, % di RD raggiunte mediamente, possibilità di conferimento di altre categorie di RS e inerti nel circuito degli urbani, tracciabilità dell'utente conferitore, costo del servizio di raccolta e trattamento, influenza sul peggioramento del decoro urbano, numero di lavoratori addetti alla raccolta, traffico veicolare indotto), ha evidenziato che “l'Opzione A sia, allo stato dell'arte, la modalità organizzativa più idonea per conseguire buoni e credibili risultati di intercettazione delle varie frazioni merceologiche da raccolta differenziata, in grado di massimizzare le rese dei processi di recupero e riciclaggio, nel rispetto degli obiettivi imposti dalla normativa e fatti propri dal PRGRU.” Tuttavia “il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” comporta un maggiore impatto ambientale dovuto ai mezzi di trasporto che in maniera capillare devono raggiungere ogni angolo del centro urbano. A mitigazione di tale effetto è opportuno che i Comuni si attrezzino in modo tale che i mezzi destinati alla raccolta domiciliare siano a basso impatto ambientale (Euro 4/5, GPL, a metano, elettrici). D'altra parte va comunque osservato che il costo ambientale connesso a tale modalità di raccolta viene ampiamente ripagato dai risultati raggiungibili in termini di riciclaggio, che influiscono positivamente nelle diverse filiere di recupero e complessivamente nel ciclo di gestione dei rifiuti.” (RA pag. 317)

b. In merito al Trattamento dell'indifferenziato residuo “il PRGRU non prevede per la parte impiantistica delle opzioni alternative in merito alla gestione dell'indifferenziato, ma stabilisce differenti modalità di funzionamento a seconda del raggiungimento della percentuale di raccolta differenziata, come evidenziato nel capitolo O4 della parte II del documento di Piano e nell'approfondimento al paragrafo 6.2.1 del RA.

L'adeguamento impiantistico dei TMB comporta una diminuzione degli impatti ambientali rispetto alla situazione attuale e allo scenario zero (Tab.6.46)” (RA pag. 330). L'analisi degli effetti ambientali del Piano inerenti il trattamento del rifiuto indifferenziato residuo (raffinazione del CSS primario e smaltimento del Rifiuto Biostabilizzato Inerte) è stata sviluppata, seppure superficialmente, anche su scala provinciale, mettendo in evidenza:

- l'assenza di particolari criticità per quanto riguarda la provincia di Foggia, Brindisi e Lecce;
- per quanto riguarda la provincia BAT, criticità relativamente alla mancanza di impianti di produzione di CSS primario, per cui andrebbe valutato il trasporto presso la contigua provincia di Foggia (stabilimento di Manfredonia) che tenderebbe alla sottosaturazione o l'utilizzo dell'impiantistica privata ubicata nel territorio di pertinenza.
- per la provincia di Bari, criticità relative sia alla raffinazione del CSS primario nel periodo transitorio, per carenza impiantistica anche con l'istituzione del ATO BA-BAT, che allo smaltimento del RBI, se non istituendo l'ATO interprovinciale.
- per la provincia di Taranto, criticità relative alla raffinazione del CSS primario nel periodo transitorio.

Il Piano prevede l'unificazione degli ATO BA e BAT e lascia aperta la possibilità di un unico ATO Regionale evidenziando che a livello regionale le capacità impiantistiche complessive sarebbero in grado di far fronte alla produzione complessiva a regime dei rifiuti, infatti esistono situazioni di squilibrio a livello provinciale che possono ingenerare criticità connesse ad una non celere attuazione delle previsioni di piano.

Si rileva comunque che gli effetti ambientali relativi agli scenari concernenti il trattamento dell'indifferenziato residuo su base ATO provinciale non sono stati opportunamente approfonditi, in

particolare si rileva che è stata svolta una elencazione di criticità senza evidenziare puntualmente i benefici e gli impatti negativi derivanti dall'attuazione degli scenari prospettati in termini di consumo di risorse (suolo, energia, ecc.) oltre che di produzione di inquinanti.

Infine sempre in merito a tale aspetto nel Rapporto Ambientale si riporta la valutazione del tempo di vita delle discariche di cui al paragrafo 4.2.1 del capitolo O4 della Parte II del Piano. Tale valutazione ipotizza per le province di Foggia e Taranto la possibilità di ulteriori volumetrie in discarica nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata, non raggiunga le previsioni di piano e non si realizzi il revamping impiantistico. Mentre per la provincia BAT si ipotizza la necessità di allestire una discarica di servizio-soccorso nel comune di Andria per minimizzare i trasporti. Tali scenari intermedi potrebbero avere una durata stimata di al massimo 2 anni (RA pag. 193). Tali ipotesi non sono supportate da una puntuale valutazione ambientale.

SI PRESCRIVE, in coerenza con quanto prescritto al paragrafo 2.1 del presente provvedimento, che le valutazioni ambientali degli strumenti di pianificazione sottordinati approfondiscano opportunamente le valutazioni svolte nell'ambito della pianificazione in oggetto.

## 2.7. Valutazione di incidenza

Data la presenza di siti della Rete Natura2000, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) è stato sottoposto alla Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97. Ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., come ulteriormente chiarito dalla Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia della Regione Puglia "Norme esplicative sulla procedura di Valutazione Ambientale Strategica" (adottata con DGR n. 981 del 13.06.2008 e pubblicata sul BURP n. 117 del 22.7.2008), la Valutazione Ambientale Strategica contiene al suo interno la procedura di Valutazione di Incidenza. Autorità competente per la Valutazione di Incidenza è il Servizio regionale all'Ecologia, ai sensi dell'art. 6 comma 1bis della L.R. n. 11 del 12.04.2001 e ss.mm.ii., relativamente "ai piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti".

Di seguito si riporta il parere di Valutazione di Incidenza relativo al Piano in oggetto.

Il Piano regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani interessa l'intero territorio regionale, caratterizzato dalla presenza di siti rete Natura 2000 e di aree naturali protette (regionali e nazionali): ciò comporta la necessità di sottoporre il PRGRU alla valutazione di incidenza, che, ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., risulta interna alla valutazione ambientale strategica. Nel "Rapporto Ambientale definitivo" è presente la sezione (capitolo 7) dedicata allo "Studio di Incidenza" (pagg. 342-372), nella quale è svolta dapprima una ricognizione dei siti rete Natura 2000 presenti in Puglia, elencati alle pagg. 342-346, e delle aree naturali protette, elencate alle pagg. 130-131. Nello specifico alcuni dei siti rete natura 2000 risultano dotati di Piani di gestione rappresentati alla pag. 346 del "Rapporto ambientale definitivo"

Atteso che, come già rilevato, il Piano individua quattro tipologie di criteri - vincolante, escludente, penalizzante e preferenziale - la presenza di siti rete Natura 2000 e di aree naturali protette (nazionali e regionali), nonché di zone umide è individuata come un vincolo escludente per la localizzazione degli impianti. Inoltre, per ciascuna tipologia di impianto, sono definite delle aree buffer dalla rete Natura 2000 e dalle aree naturali protette, in cui la localizzazione di un impianto è da intendersi penalizzante (Parte II, capitolo O2 del PRGRU):

- 1.000 m da discariche per rifiuti non pericolosi (pag. 13) e da impianti di compostaggio e trattamento della frazione organica da raccolta differenziata (pag. 18);
- 2.000 m da impianti di recupero energetico (pag. 23).

In tali aree buffer, qualora riferite a siti rete Natura 2000, è prescritta l'acquisizione del parere di valutazione di incidenza.

Nello “Studio di Incidenza”, sulla base del quadro generale della Rete Natura 2000 in Puglia si è determinato lo stato relativo al carico ambientale causato, sui SIC e ZPS, dall’attuale dotazione impiantistica regionale per i rifiuti urbani (aggiornata a maggio 2012), considerando (pag. 359-360):

- impianti per la gestione del ciclo degli RU individuati dal vigente Piano del CD (gli impianti in esercizio, quelli realizzati non in esercizio e quelli previsti e già localizzati sul territorio, per i quali risulta avviata una procedura autorizzativa);
- gli impianti esistenti non compresi nella lista precedente, non dedicati al trattamento dei RU, che si intendono utilizzare ai fini del nuovo Piano (cementifici per il co-incenerimento, centrale ENEL);
- impianti privati che trattano rifiuti urbani o rifiuti derivanti dagli urbani (Appia Energy, impianti di compostaggio privati, impianti di primo livello per la frazione secca).

Sono stati effettuati quindi degli approfondimenti considerando sia gli impianti localizzati all’interno di aree SIC e ZPS, che potrebbero avere una diretta incidenza sui siti rete Natura 2000, sia quelli che potrebbero incidere indirettamente su di essi. L’individuazione di questi ultimi è stata effettuata scegliendo una fascia buffer di 2000 m dal confine dei Siti Natura 2000 e, quindi, analizzando la presenza di impianti all’interno di tale area buffer. La fascia di 2000 m è stata definita tenendo presenti i criteri localizzativi del PRGRU (parte II, capitolo O2), in quanto è la fascia maggiore tra tutte quelle previste per i nuovi impianti e per la modifica degli esistenti, per l’attribuzione del vincolo “Penalizzante” (pag. 360).

Dall’analisi svolta sul carico ambientale globale sul sito Natura 2000 emerge che “tra tutti gli 83 siti Natura 2000, l’”Area delle Gravine” è sicuramente la più soggetta a carico antropico derivante dal ciclo della gestione dei RU, sia per numero di impianti sia per tipologia [...] Pertanto dovrebbe essere evitato, o quantomeno valutato con la massima attenzione anche in riferimento ad impatti cumulativi, qualsiasi altro intervento che possa ulteriormente incidere sulla zona.” (pag. 360 “Studio di incidenza”). Per quel che riguarda considerazioni più generali lo “Studio di incidenza” evidenzia che da un’analisi complessiva effettuata sia sullo stato dei siti Natura 2000 sia sugli interventi previsti dal PRGRU, in base al livello di dettaglio riportato, “si può escludere l’insorgenza di effetti di incidenza significativi sui siti della Rete Natura 2000, in quanto tali siti sono esclusi dalla realizzazione (o modifica) di nuovi impianti. Si sottolinea comunque che ogni futuro intervento potenzialmente impattante sui siti dovrà comunque essere opportunamente valutato nei livelli di pianificazione subordinati e in fase di progetto degli impianti stessi” (pag. 365 “Studio di incidenza”).

Nello “Studio di Incidenza” si afferma che diverse azioni di Piano, per il loro carattere immateriale, possono essere considerate non suscettibili di influire significativamente sullo stato di conservazione dei siti Natura 2000 se non con effetti ovviamente positivi ma indiretti e di lungo periodo. Si tratta soprattutto delle misure volte ad incentivare/promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti e la raccolta differenziata (progettazione ecologica, formazione e comunicazione, etc...). Al contrario per tutte le azioni che nella matrice di screening sono classificate come azioni della tipologia “impiantistica” non si può escludere a priori un’interferenza con i siti Natura 2000. In questa categoria rientrano:

- l’adeguamento/ampliamento di impianti esistenti;
- l’utilizzazione di impianti non dedicati al trattamento di rifiuti per il co-incenerimento;
- la realizzazione di nuovi impianti;
- la messa in esercizio di impianti già realizzati.

Ognuno dei suddetti interventi può potenzialmente esercitare, direttamente, in funzione della portata e della localizzazione, ma anche indirettamente, per gli effetti cumulativi ed indotti dai servizi di gestione cui naturalmente si collega (trasporti, nuove reti viarie), impatti significativi su uno o più degli elementi funzionali della rete regionale Natura 2000. Per questo motivo, in fase di progettazione dell’impianto

specifico, dovrà essere verificata la sussistenza o meno della possibilità di tale interferenza.

Dalla lettura della tabella 8.1 del “Rapporto Ambientale Definitivo” per gli ecosistemi naturali e la rete Natura 2000, i seguenti punti di debolezza (pag. 379): presenza di specie floro-faunistiche a rischio; mancata gestione delle aree naturali protette istituite e della rete Natura 2000; presenza di aree ad elevato rischio di incendi; rilevante carico ambientale sul SIC/ZPS “area delle Gravine” in provincia di Taranto; aumento della rarefazione e frammentazione degli habitat a causa dell’impatto legato alla presenza di impianti per rifiuti; ulteriore impoverimento della biodiversità regionale, con rischio di estinzione per specie floristiche, vegetazionali ed animali, nonché riduzione del patrimonio forestale presente.

Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e considerati gli atti dell’Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell’istanza, l’impatto su habitat e specie d’interesse comunitario, si esprime il seguente parere per il Piano di cui all’oggetto, ai fini della sola valutazione d’incidenza:

- alcuni di questi siti sono dotati di Piani di gestione di cui il PRGRU, ove non abbia già provveduto in merito, deve recepire le relative NTA riferite a quanto trattato dal Piano;
- si rammenta la vigenza del regolamento regionale 28/2008 “Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)” introdotti con D.M. 17 ottobre 2007.” che, all’art. 5 comma 1 lettera m, prevede che in tutte le ZPS è fatto divieto di “realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti in termini di superficie, fatte salve le discariche per inerti” (punto m) e di “utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione, provenienti dai depuratori urbani e industriali, con l’esclusione dei fanghi provenienti dalle aziende agroalimentari, sulle superfici agricole e sulle superfici naturali” (punto l);
- si rammenta la vigenza dei Piani di gestione dei siti rete Natura 2000, ove redatti, e delle relative NTA;
- si prende atto del divieto, imposto dal PRGRU, di realizzare nuovi impianti o modifiche sostanziali agli stessi nei siti rete Natura 2000 e nelle aree naturali protette;
- come proposto alla pag. 379 del “Rapporto Ambientale Definitivo”:
  - a. il vincolo penalizzante, relativo alle aree buffer del SIC-ZPS “Area delle Gravine” IT 9130007 sia modificato in “escludente”;
  - b. per quel che riguarda le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU sia inserita la prescrizione relativa alla realizzazione di monitoraggi post operam ambientali e sullo stato di conservazione di flora e fauna nei SIC/ZPS interessati;
  - c. sempre circa le autorizzazioni di nuovi impianti o ampliamenti nelle aree buffer nel PRGRU siano previste idonee misure di compensazione rispetto ai siti rete Natura 2000
    - nell’area buffer di estensione pari a 100 m all’esterno delle aree naturali protette regionali e nazionali, delle zone umide ai sensi del DPR 448/76 il PRGRU estenda il vincolo “escludente”;
    - per la restante fascia esterna (da 100 m a 1000 o 2000 m), il PRGRU applichi i vincoli penalizzanti utilizzando i medesimi criteri previsti per i siti rete Natura 2000, in funzione della tipologia impiantistica. In questo caso sia acquisito il parere dell’Ente di gestione dell’area naturale protetta;
    - il “Rapporto Ambientale Definitivo” sia aggiornato rispetto ai contenuti del Piano, con particolare riferimento ai livelli di prescrizione relativi ai criteri di localizzazione (tre per il RA e quattro per il PRGRU);
    - circa gli effetti in fase di cantiere il “Rapporto Ambientale Definitivo” (pag. 365) evidenzia che “anche se transitori, potrebbero essere più o meno intensi a seconda del tipo di opere e della loro localizzazione. Pertanto, laddove necessario, sarebbe opportuno prevedere adeguate misure di mitigazione. In particolare occorrerà valutare attentamente la scelta del periodo di realizzazione degli interventi in maniera tale che non coincida con la fase di nidificazione e riproduzione della fauna selvatica,

organizzare i cantieri in modo da ottimizzare i trasporti dei materiali e le movimentazioni dei mezzi di lavoro, sottoporre le macchine ad adeguata manutenzione per evitare anomale emissioni acustiche e/o immissioni di sostanze inquinanti nel suolo e nei corpi idrici". Pertanto nel PRGRU siano previste le seguenti misure di mitigazione, suggerite dallo stesso "Rapporto ambientale definitivo":

a. nel caso di impianti di recupero energetico

- per i Disturbi alla fauna per produzione di rumori e emissioni vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d'opera e trasporti di materiali e rifiuti causati da impianti di recupero energetico siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie; predisposizione di barriere acustiche per impianti e macchinari; utilizzazione di mezzi d'opera a basso impatto;
- per i Disturbi alla flora e fauna per emissioni in atmosfera; alterazione della qualità dell'aria; cambiamenti climatici siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: l'utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile; in sede di pianificazione provinciale la messa in relazione tra la localizzazione e l'altezza dei camini con la presenza di habitat di specie; la previsione di adeguati interventi di compensazione in relazione ai gas serra emessi;
- per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di eventuali reflui di processo sul suolo o in corpi idrici; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d'incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;
- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriva che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;

b. nel caso di impianti di recupero energetico

- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione dei rifiuti sia prescritto dal PRGRU si prescriva che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per Impatti su flora e habitat per produzione di polveri e odori sia prescritto dal PRGRU l'utilizzo della migliore tecnologia di abbattimento disponibile e l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;

c. nel caso di impianti di trattamento

- per gli Scarichi di acque meteoriche ed industriali sia prescritta dal PRGRU la previsione di adeguati sistemi di trattamento;
- per i Disturbi alla fauna per produzione di rumore e vibrazioni da impianti, macchinari e trasporti e per le Emissioni di polveri e odori sia prescritta dal PRGRU: l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da aree occupate da habitat di specie;

d. nel caso di discariche

- per la Frammentazione habitat naturali e consumo per consumo di suolo siano previsti dal PRGRU adeguati interventi di compensazione e ripristino habitat;
- per i Disturbi alla fauna per produzioni di rumori e emissioni di vibrazioni a causa dei macchinari, mezzi d'opera e trasporti di materiali e rifiuti sia previsto l'utilizzo della migliore tecnologia per i mezzi d'opera;
- per gli Impatti su flora per produzione di polveri ed emissioni odorigene sia prevista dal PRGRU l'adeguata localizzazione degli impianti lontano da zone occupate da habitat;
- per i Disturbi alla fauna per transito mezzi per conferimento ed asportazione rifiuti nel PRGRU sia prescritto dal PRGRU che in sede di pianificazione provinciale possa essere valutata la possibilità di favorire il trasporto dei rifiuti su ferro;
- per la Perdita di habitat e specie in caso di sversamento accidentale di infiltrazione in falda di



percolato; alterazione della qualità delle acque e suolo siano prescritte dal PRGRU misure di mitigazione relative a: la verifica della qualità della progettazione e gestione degli impianti in sede di Valutazione d'incidenza; un eventuale piano di recupero ambientale;

- lo "Studio di Incidenza" (pag. 362) evidenzia che la "valutazione di impatti dovuti al traffico non può essere effettuata se non in modo qualitativo, dato che, in base al dettaglio del PRGRU, non possono essere definite, a causa del livello di pianificazione del Piano stesso, alcune informazioni per poter effettuare calcoli e simulazioni. Tra le informazioni mancanti vi sono in particolare quelle necessarie ad individuare i percorsi dei trasporti: alcuni impianti saranno localizzati successivamente al PRGRU da enti di livello minore, e non può essere specificata in questa sede la destinazione dei flussi di rifiuti pugliesi da inviare fuori regione. Non sono specificate, inoltre, le modalità di trasporto (gomma, rotaia, nave)". Pertanto il PRGRU prescriva che nei Piani redatti da Enti di livello minore si inseriscano, nella valutazione di incidenza, le informazioni necessarie alla valutazione degli impatti dovuti al traffico sui siti rete Natura 2000;

- si rammenta la vigenza della L.R. 33/2009 "Tutela e valorizzazione del patrimonio geologico e speleologico";

- si rammenta la vigenza della L.R. 14/2007 e ss.mm.ii. "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia."

## 2.8. Misure di Mitigazione

Il capitolo 8 del rapporto Ambientale affronta l'argomento relativo alle misure di mitigazione e compensazione, "utili a smorzare, se non annullare, le cause delle stesse". La metodologia adottata è partita dalle criticità già individuate nell'analisi di contesto ambientale (cfr. cap. 3) a cui sono state aggiunte ulteriori criticità nella struttura del Piano e relative ai possibili effetti ambientali collegati alla sua realizzazione (capitoli 5, 6 e 7).

Il Piano in generale prevede criteri localizzativi, che permettono di escludere dal consumo di suolo le zone di pregio e quelle afflitte da particolari condizioni di inquinamento. Inoltre essi servono a tutelare anche la salute e si auspica possano mitigare il dissenso della popolazione rispetto alla realizzazione di nuovi impianti per trattamento rifiuti (sindrome NIMBY).

"La misura di mitigazione di carattere generale che si propone di adottare a livello di pianificazione regionale è l'integrazione delle azioni previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani con quelle previste dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e dal Piano delle Bonifiche, allo scopo di prevenire potenziali impatti cumulativi sulle differenti componenti ambientali e di favorire sinergie fra le azioni previste dai diversi strumenti di pianificazione, in quanto strettamente connesse.

In particolare, nella tabella 8.1 sono indicate alcune misure di mitigazione possibili suddivise per tematica e/o comparto ambientale, per cui, già in fase di analisi del contesto di riferimento, sono stati individuati punti di debolezza, rischi o criticità. La scelta delle misure di mitigazione e/o compensazione è stata effettuata in stretta connessione con l'attuazione delle misure di Piano, in relazione alla fase di valutazione degli effetti sull'ambiente ed alla scelta delle ragionevoli alternative. (...) Dalla lettura delle tabelle emerge che l'attuazione delle azioni di Piano deve essere accompagnata da una serie di programmi di informazione, direttive tecniche ed interventi rivolti agli operatori del settore e a tutti gli stakeholders a vario modo coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti."

Ad integrazione di quanto già riportato nelle tabelle, il Rapporto Ambientale introduce ulteriori misure di mitigazione quali "l'introduzione di sistemi di gestione e certificazione ambientale (EMAS III, ISO 14001), eco-bilanci e analisi del ciclo di vita (Life Cycle Assessment), sistemi di qualità, da parte dei gestori che operano sul territorio regionale, il riconoscimento del marchio ecologico europeo "Ecolabel" per il compost di qualità prodotto negli impianti della regione (gruppi di prodotti "ammendanti del suolo" e "substrati di coltivazione"), l'attivazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni (Regione, Province, Comuni), di incentivi economici e azioni di informazione e di sensibilizzazione diretti a sostenere le strategie di Piano, con riferimento all'incremento della raccolta differenziata ed alla riduzione della

produzione di rifiuti, nonché ad orientare i consumi e gli acquisti verso prodotti a minore impatto (ad es. prodotti a marchio ecologico), la previsione di clausole nelle gare d'appalto che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, la diffusione degli "acquisti verdi" (GPP - Green Public Procurement) tra i soggetti pubblici e i soggetti economici, tesi ad incrementare l'impiego dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti."

Tuttavia non è chiara la correlazione fra tali misure presenti nel Rapporto Ambientale e le azioni del piano, PERTANTO SI PRESCRIVE nella Dichiarazione di Sintesi, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare evidenza dell'attuabilità di tali misure al fine di mitigare gli impatti e le criticità rilevate.

INOLTRE, in merito alla prevenzione di potenziali impatti cumulativi con il Piano Regionale delle Bonifiche e al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali SI PRESCRIVE di esplicitare le possibili misure di mitigazione che si intendono mettere in atto.

## 2.9. Monitoraggio e indicatori

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive". Inoltre "Il piano o programma individua le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio".

A tal fine nel capitolo 9 del Rapporto Ambientale è stato descritto il piano di monitoraggio previsto.

La progettazione del sistema di monitoraggio del Piano si basa sulla definizione di un insieme di "indicatori di programma (o indicatori prestazionali), (...) definiti in relazione a ciascun obiettivo di Piano." Tali "indicatori sono stati distinti in: indicatori prioritari (in grassetto), il cui popolamento dovrà essere garantito ai fini della verifica di attuazione del Piano e che pertanto dovranno essere impiegati in via prioritaria per tale monitoraggio; ed indicatori facoltativi (in corsivo), da popolarsi laddove il dato sia agevolmente reperibile, al fine di completare la valutazione."

Per ogni indicatore indicato sono definite l'unità di misura, il valore di riferimento, il target della fase transitoria e della fase a regime, fissate rispettivamente al 2015 e 2017.

Tuttavia si rileva che, nonostante il gran numero di indicatori proposti, non sono stati individuati indicatori in grado di dare conto delle trasformazioni dello stato delle componenti ambientali e del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità proposti:

- indicatori di risultato ambientale che si propongono di misurare, per quanto possibile quantitativamente, non solo l'efficienza nella messa in atto delle azioni previste dal piano ma l'efficacia di queste nel concorrere al raggiungimento di risultati specificamente ambientali;
- indicatori di contesto che consentono di monitorare il contesto ambientale più generale, e quindi le dinamiche non necessariamente relazionate al piano stesso, i cui effetti possono essere significativi anche rispetto ai risultati evidenziati dall'attuazione del piano. In questo caso si tratta di indicatori, popolati istituzionalmente da altri enti, che definiscono lo scenario più ampio nel quale interviene il processo di attuazione del Piano, attraverso una serie di variabili selezionate in quanto più direttamente pertinenti rispetto agli obiettivi enunciati dal piano stesso. Il presidio di processo in questo caso richiede di valutare se emergono dinamiche, non previste nel momento della redazione del Piano, che possano utilmente essere intercettate da azioni specifiche di piano contribuendo così a migliorarne i risultati.

La trattazione inoltre definisce:

- quale responsabile per il monitoraggio la Regione Puglia - Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica, che si

avvallerà dell'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, istituito con Legge regionale 31 dicembre 2009, n. 36.

- i tempi e la periodicità del popolamento degli indicatori (annuale), della valutazione dell'andamento degli indicatori ed eventuale revisione rispetto alle previsioni di Piano (2015, fase transitoria del Piano), bilancio complessivo dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal PRGRU in conformità alle azioni programmate (2017, fase a regime del Piano).

In particolare si ritiene opportuno prevedere per gli scenari intermedi di Piano periodicità di valutazione più ristrette (es. annuali) e poi successivamente a cadenza più ampia per lo scenario a regime.

PERTANTO SI PRESCRIVE di perfezionare il set di indicatori proposto, nelle Misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con ulteriori indicatori così come evidenziato, indicando anche per essi le modalità di raccolta ed elaborazione e il target di riferimento, e di esplicitare le risorse necessarie per la gestione dello stesso.

### 3. Conclusioni

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il parere motivato relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Si richiamano tutte le prescrizioni ed indicazioni fornite e si rappresenta infine quanto segue.

- Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "la VAS costituisce per i piani e programmi" a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto "parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione", e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., "il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione", pertanto, auspicando il coinvolgimento dell'Autorità competente, rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano, anche in seguito a tutte le successive fasi dell'iter procedimentale (adozione, osservazioni, controdeduzioni, eventuali ulteriori pareri di Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti Territoriali interessati), nonché la valutazione della compatibilità delle modifiche apportate al Piano con quanto espresso nel presente parere motivato.

- Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., "L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma".

- Secondo quanto previsto dall'art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., "Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma". L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la dichiarazione di sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;
- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla DGR 1/2010;

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7

Vista la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22/02/2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Richiamato il paragrafo 4 della Circolare n. 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13/06/2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

#### Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

#### "COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E S.M.I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio Ecologia,

## DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., parere motivato sul Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) - Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica, così come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Regione Puglia - Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il Dirigente del Servizio  
Ing. A. Antonicelli

Il Dirigente dell'Ufficio  
Ing. C. Dibitonto

---